Tribunale di Padova

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al ruolo al n. 1333/2022 promossa da:

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3*

ricorrenti

contro

Controparte_1

resistente

Il Giudice istruttore, ad esito dell'udienza dell'8.2.2023, tenutasi con modalità cartolare, ha emesso la seguente

Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

1.Precedenti di fatto e processuali.

Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 8.3.2022, *Parte_1* *[...]* , *Parte_2* e *Parte_3* proponevano domanda nei confronti di *Controparte_2* per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti a seguito delle vicende cliniche occorse a *Parte_1*

La vicenda clinica di *Parte_1* veniva esposta come segue:

- il ricorrente, all'epoca dei fatti di 38 anni, veniva ricoverato presso l [redacted] e successivamente sottoposto, in data 13.02.2019, ad intervento chirurgico per la sostituzione dell'aorta toracica mediante impianto di protesi;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

- dal 15.02.2019 al 27.02.2019, si susseguivano manifestazioni emorragiche con presenza di acinetobacterbaumannii e infezione di matrice nosocomiale;
- l'infezione contratta conduceva dapprima alla perdita dell'uso degli arti inferiori, con uso obbligato di sedia a rotelle, e, da ultimo, all'amputazione della gamba sinistra;
- *Parte_1* veniva sottoposto, in tutto, a 4 interventi chirurgici (13.02.2019; 15.02.2019; 20.02.2019; 22.10.2019).

Nella specie, il pazente agiva in proprio per il risarcimento dei danni a lui direttamente derivati dalla condotta della convenuta e, pro quota (al 50 %) quale figlio ed erede di *Per_1* *[...]*, per il danno da lesione del rapporto parentale (quale parente del macroleso).

Parte_2 (fratello di *Parte_1* chiedeva il risarcimento dei danni patiti in proprio nonchè nella qualità di erede pro quota (50%) del padre *Persona_1*.

Parte_3 moglie di *Parte_1* agiva in proprio, sia per il danno da rapporto parentale relativo alla grave invalidità riportata dal marito, sia per i profili di carattere patrimoniale.

Nel 2020 veniva introdotto, dai ricorrenti di cui sopra, giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., (R.G. 5291/2020) all'esito del quale, in data 1.12.2021, veniva depositata c.t.u. medico legale a firma del dott. *Per_2* *[...]*, dalla quale emergeva la responsabilità di *[...]* *Controparte_3* per i danni occorsi al *Parte_1*.

In data 22.10.2021 *Parte_1* subiva l'amputazione della gamba sinistra; successivamente veniva instaurato il presente giudizio.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva *[...]* *Controparte_3* contestando quanto dedotto da

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

parti ricorrenti; eccepiva l'improcedibilità del ricorso perché esercitato oltre il termine ex art. 8 c. 3 L 24/2017; chiedeva la conversione di rito nonché, da ultimo, il rigetto delle domande attoree.

*

Con ordinanza del 25.05.2022 il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata da *Controparte_3* e avanzava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..

Alla suddetta proposta aderiva solo la resistente in data 5.08.2022, mentre i ricorrenti, in data 24.06.2022 insistevano nelle già rassegnate conclusioni e nelle proprie istanze istruttorie.

La causa veniva istruita tramite chiamata a chiarimenti del CTU dott. *Per_2* escussione dei testi ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto all'*Org_* .

In data 6.12.2022 il CTU dott. *Per_2* depositava i chiarimenti richiesti dal giudice (ossia di aggiornare le proprie valutazioni medico legali alla luce del nuovo fatto della sopravvenuta amputazione della gamba sinistra del *Parte_1*).

La causa passa ora in decisione.

*

2.Sull'an della pretesa attorea; i profili di responsabilità della convenuta.

Dagli atti e documenti di causa emerge che *Parte_1* ha contratto un'infezione nosocomiale nel periodo di degenza all'interno dell'*Controparte_3* circostanza confermata anche dalla c.t.u. medico – legale esperita nel procedimento di a.t.p. R.G.N. 5291/2020.

Nella specie:

- *[…] a fronte di quanto emerso in corso di visita diretta effettuata il giorno 25.03.2021 […] sono emersi dal punto di*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

vista rigorosamente medico – legale inequivoci profili di colpa in capo alla Controparte_4 *oggi resistente tali da comportare un danno alla persona […] "* (cfr. pag. 4 c.t.u. - doc. 4 attoreo).

Costituendosi in giudizio l'CP_3 ha genericamente contestato le conclusioni degli ausiliari del giudice (dottori Per_2 e Per_3), ritenendo di non ravvisare alcuna censura nell'operato dei medici che ebbero in cura il Parte_1 , operato conforme ai protocolli e alle linee guida dettate in materia (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).

Tali contestazioni non meritano accoglimento in quanto generiche e carenti di motivazione; sia sufficiente rilevare in proposito che a seguito dell'invio della bozza di a.t.p. ai difensori delle parti, il patrocinio della convenuta non ha fatto pervenire alcuna osservazione tecnica al CTU e allo stesso modo le critiche qui in esame sono state formulate senza sostegno di un parere medico legale di parte.

Si ritiene, pertanto, sussistente il nesso causale fra il comportamento dei sanitari che ebbero in cura il Parte_1 e le lesioni dallo stesso patite.

*

3.Sul danno non patrimoniale subito da Parte_1 *.*

3.1. Dalla c.t.u. depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., avente data 1.12.2021 è emerso quanto segue:

Parte_1 *a seguito di infezione nosocomiale (evento censurabile in sede medico – legale) sostenuta da* Parte_4 […] *ha riportato un danno alla persona così stimabile:*

- *malattia e convalescenza, intesa come prolungamento di quanto ci saremmo ragionevolmente attesi a seguito di condotta esente da censure, pari a complessivi 6 (sei) mesi nel contesto dei quali andranno riconosciuti 90 (novanta)*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

giorni come danno biologico temporaneo assoluto a cui sommare ulteriori 90 (novanta) giorni quale danno biologico temporaneo perziale al 50% un soggetto sano;

- *danno permanente alla preesistente validità psico-somatica del soggetto, da intendersi come danno biologico jatrogeno non differenziale, pari al 45% (quarantacinque per cento);*
- *grado di sofferenza da aggettivare come medio – elevato nella fase di acuzie ossia per 6 mesi e come medio nel cronico, ovvero postumi stabilizzati.*

*

3.2. Come già detto, tali conclusioni non tenevano in considerazione il fatto che il Parte_1 , nelle more, aveva subito l'amputazione dell'arto inferiore.

Sul punto, il CTU Dott. Per_2 chiamato a chiarimenti dal Tribunale, in data 6.12.2022 ha depositato un supplemento di CTU ove precisa che:

- *"il danno oggi in essere su* Parte_1 *non può nel modo più assoluto superare la percentuale del 45% così come già valutato in precedenza"* (cfr. pag. 26 chiarimenti);
- *"[…] non vi è alcun dubbio sulla futura possibilità di intervenire con adeguata protesizzazione dell'arto (gamba) riteniamo a maggior veduta che il danno alla persona oggi sedimentato su* Parte_1 *a prescindere dall'evoluzione (amputazione) intervenuta dopo il precedente accertamento medico – legale, dovrà essere indicato sempre e comunque nella misura del 45% […]"* (cfr. pag. 26 chiarimenti);

Risulta confermata la valutazione medico – legale resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in quanto il 45% riconosciuto come diretta ed esclusiva conseguenza della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

malpractice medica è percentuale che rientra nel range abitualmente riconosciuto anche in caso di amputazione di gamba.

*

3.3. Va ora precisato che parte ricorrente con nota depositata in data 6.2.2023 ha dimesso due certificazioni mediche datate dicembre 2022 e gennaio 2023; nelle note la difesa attorea ritiene che tali certificati smentiscano le conclusioni del CTU *Per_2* ove lo stesso ritiene stabilizzati i postumi dell'amputazione.
I rilievi attorei non conducono ad una revisione delle conclusioni appena esposte.
Il certificato del 16.1.2023 redatto dal dott. *Per_4* [redacted] di Perugia indica:

Presenza di segmento apicale residuo di tibia che decubita sulla cute dove è assente adeguato supporto di tessuto muscolare e sottocutaneo.
Qualora non fosse possibile modificare la protesi al fine di scaricare il moncone in maniera adeguata, si consiglia revisione dell'amputazione.

Il sanitario si limita a prospettare un possibile scenario futuro che, allo stato, in difetto di diverse deduzioni, appare non solo poco probabile, ma anche poco chiaro in merito alle conseguenze ulteriormente menomanti (solo paventate dalla difesa attorea).
Non vi sono ragioni per non tenere ferma la valutazione del ctu *Per_2* .

*

4. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale permanente.

Quanto alla invalidità permanente, nel caso in esame, *Parte_1* *[...]* aveva 38 anni alla data dei fatti per cui è causa [redacted] ; la percentuale di invalidità individuata dal dott. *Per_2* è del 45%.
Va anche riconosciuta la componente morale del danno.
La condizione del ricorrente non può non aver determinato nello stesso uno stato di profonda sofferenza interiore per le condizioni di vita cui è destinato, per le inevitabili

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

ripercussioni negative di detta condizione anche sui propri familiari; si tratta di conseguenze lesive che ben possono essere ritenute provate in via presuntiva.

Ciò premesso, la traduzione in termini monetari di tali pregiudizi deve essere equitativa.

Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte.

Si fa quindi riferimento alla tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale edizione 2021 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).

La tabella nella versione 2021, per recepire le recenti indicazioni della Suprema Corte in tema di autonomia del danno morale, contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando appunto la componente del danno alla salute e quella del danno morale, il primo denominato "*danno dinamico-relazionale*" e il secondo "*danno da sofferenza soggettiva interiore*".

Da quanto sopra consegue che il danno biologico ammonta, tenuto conto dell'età, ad € 214.685,00.

Sommando a tale importo il danno da sofferenza morale (per € 107.342,00), individuato nella percentuale tabellare del 50% considerato il livello elevato della stessa, l'importo del danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 322.027,00 arrotondati.

*

4.1 Sull'ulteriore danno morale.

Parte attrice chiede il risarcimento di ulteriori € 25.000,00 a titolo di danno morale per gli interventi chirurgici subiti dal *Parte_1* nelle date del 15.2.2019, 20.2.2019 e 22.10.2021.

La richiesta non merita accoglimento.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513/2018).

Orbene, si ritiene che la voce di danno richiesta sia già ricompresa nella quantificazione sopra operata della sofferenza soggetiva interiore prevista dalle Tabelle Milanesi in base alla percentuale di invalidità riconosciuta al *Parte_1* .

*

5. Sulla personalizzazione del danno.

Per procedere alla personalizzazione del danno alla persona sono necessarie circostanze "individualizzanti" tali da incidere su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, circostanze che, per natura ed entità, devono far presuntivamente ritenere superata la "normale" quota di sofferenza e limitazione funzionale già inclusa e considerata nella percentuale di invalidità attribuita (nel caso in esame, 45%, cfr. Cass. 28988/2019, 21939/2017); tali circostanze dovrebbero implicare privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria e che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).

*

5.1. Le circostanze individualizzanti il caso concreto, allegate dal *Parte_1* attengono al fatto di aver posticipato la data delle nozze, all'annullamento del viaggio di nozze e all'interruzione della pratica di yoga; tali circostanze sono state confermate in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale udienza del 14.12.2022).

Nella specie:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

- la data delle nozze, programmata per il giugno 2019, è stata posticipata al dicembre del 2019, ciò a causa del ricovero ospedaliero di *Parte_1*;
- *Parte_1* e *Parte_3* hanno rinunciato al viaggio di nozze negli USA (California e Hawaii) originariamente previsto per l'estate del 2019;
- in precedenza il *Parte_1* si dedicava assiduamente all'attività di Yoga e meditazione, attività che non ha più coltivato, o quantomeno non nello stesso modo, a causa delle sue condizioni fisiche;
- in merito, altresì, all'attività di yoga, i viaggi spirituali in Italia ed Europa programmati prima del febbraio 2019 sono stati disdetti a causa delle condizioni fisiche del *Parte_1*.

Tali circostanze sono state tutte confermate dai testimoni *Tes_1* *[...]* e *Testimone_2*.

Delle stesse si terrà conto nel prosieguo per la quantificazione della personalizzazione del danno, in uno con quanto si va ad esporre.

*

5.2. Sulla cenestesi lavorativa.

E' noto che la lesione da c.d. "cenestesi lavorativa" è un aspetto del danno biologico (maggior fatica e/o affaticamento incontrato nello svolgimento delle proprie attività lavorative) che consente al giudice di procedere con la personalizzazione dello stesso.

In merito alla c.d. cenestesi lavorativa si ricorda che il ricorrente, al tempo del sinistro dirigente presso una multinazionale, è stato licenziato nel maggio del 2021 per superamento del periodo di comporto.

Il CTU *Per_2* per quanto poi si dirà meglio in seguito, pur avendo accertato che non vi è lesione dalla capacità lavorativa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

specifica dell'impiegato, ha affermato che il ricorrente è idoneo al lavoro ma che è "*[…] di palese evidenza come gran parte delle attività sia lavorative che della vita di relazione potranno essere assolte dal sig.* Parte_1 *solo con usura, abnorme affaticamento, ricorso ad energie suppletive, necessità di pause defecanti, tutte condizioni che impongono la personalizzazione alias appesantimento del danno biologico permanente nell'ottica di pervenire così come auspicato dal Legislatore al giusto in quanto integrale risarcimento del serio danno alla persona subito dal periziato"* (cfr. pag. 29 chiarimenti).

Per tali motivo, lo stesso ausiliario del giudice in sede di chiarimenti alla c.t.u. ha suggerito "*di intervenire con congruo incremento – adeguamento del quantum economico dovuto per singolo punto di danno biologico […]"* (cfr. pag. 46 chiarimenti).

*

Alla luce delle predette considerazioni (rinvio delle nozze, rinuncia alla c.d. luna di miele, cenestesi lavorativa) il Tribunale ritiene equo procedere ad un adeguamento del danno da invalidità permanente a titolo di personalizzazione nella misura del 10% di quanto sopra già liquidato, per un totale di € 354.229,70.

*

6. Sull'invalidità temporanea.

Con riferimento all'invalidità in esame, il Tribunale ritiene di individuare, nel caso concreto, in € 130,00 al giorno il valore monetario del danno non patrimoniale per totali 90 (novanta) giorni di inabilità assoluta e 90 (novanta) giorni per inabilità temporanea al 50%, come accertati da c.t.u. medico – legale e tenendo contro del grado di sofferenza individuato dal CTU.

Nella specie: grado di sofferenza medio – elevato nella fase di acuzie e medio nel cronico (cfr. pag. 4 c.t.u.).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Alla luce di ciò, il danno biologico temporaneo viene quantificato in € 17.550,00.

*

L'importo totale risarcibile a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad € 371.779,70, somma da intendersi già rivalutata all'attualità.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. I c.c. dalla data della presente decisione al saldo nonché gli interessi cc.dd. compensativi sulla medesima somma, previamente devalutata alla data 19.2.2019 (momento in cui il paziente Parte_1 ha contratto l'infezione nosocomiale) e via via rivalutata anno per anno fino alla data delle presente decisione.

*

7.Sul danno patrimoniale subìto da Parte_1 .

7.1.Sulle spese mediche, di protesizzazione e assistenza.

Parte ricorrente, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale per Parte_1 fa riferimento, fra altre voci, ai costi che lo stesso dovrà in futuro supportare per assistenza, per spese mediche sostenute e sostenende, comprese quelle per la protesizzazione dell'arto sinistro.

In merito alle spese in esame, il CTU in sede di chiarimenti rilevava quanto segue:

- *"spese mediche documentate in atti congrue e pertinenti"* (cfr. pag. 4 c.t.u. doc. 4 ricorrenti);
- *"dato atto che […] resta invariato e soprattutto in nessun modo eludibile il concetto per cui tali presidi terapeutici (protesi) dovranno essere […] forniti ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Stesso discorso vale, ovviamente, per quanto attiene agli eventuali futuri periodi di riabilitazione anch'essi, per naturale conseguenza, da disporre, provvedere, fornire, all'interno di strutture (reparti specialistici ovvero*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Organizzazione_2 *di pertinenza e sotto l'egidia del SSN"* (cfr. pag. 28 chiarimenti);

- in merito alla necessità di assistenza continuativa, *"[…] non riteniamo che le condizioni di soggetto protesizzato di gamba sinistra con protesi efficiente, funzionante, interscambiabile tra definitiva da passeggio e definitiva da bagno sia tale da comportare necessità di assistenza continuativa o saltuaria asseverate le condizioni di salute in cui questi si trova e si troverà a vivere per il futuro"* (cfr. pag. 29 chiarimenti).

In forza dei predetti richiami, il Tribunale valuta come segue le voci di danno in esame:

- spese mediche già sostenute: le spese documentate al doc. 10 del ricorso e ritenute congrue dal CTU dott. Per_2 andranno rimborsate per intero, per un totale complessivo di € 11.258,23 (totale somma algebrica di tutte le spese al doc. 10 allegato al ricorso, non considerando spese non pertinenti a quelle mediche, come quella per il noleggio di una nuova auto e pagamento bollo, o quelle senza una causale specifica);
- spese mediche future: nessuna voce è liquidabile in proposito in quanto il Servizio Sanitario Nazionale copre ogni esborso, anche per protesi future;
- spese di assistenza: nessuna voce è liquidabile in tal senso alla luce delle conclusioni del CTU ove precisa che nella condizione di soggetto protesizzato è possibile condurre un'esistenza autonoma senza necessità di particolari aiuti.

*

7.2. Sul danno patrimoniale c.d. futuro da perdita del reddito.

Parte_1 cheide poi la liquidazione del danno da lucro cessante, attinente alla "*perdita del lavoro con connessa incidenza negativa sul trattamento pensionistico*".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Il ricorrente al tempo dei fatti di causa era dipendente della *Organizzazione_3* il rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento avvenuto in data 20.05.2021 (doc. 5 allegato al ricorso).

E' pacifico che il ricorrente abbia perduto il lavoro a causa del superamento del periodo di comporto (così chiaramente si indica nella comunicazione *Organizzazione_4* - doc. 5 allegato al ricorso).

Per tale motivo e alla luce del doc. 5 descritto può dirsi provato il nesso causale fra le lesioni fisiche conseguenti all'inadempimento della convenuta e la perdita dell'occupazione.

Il CTU dott. *Per_2* chiamato a chiarimenti sul punto, ha escluso che il *Parte_1* abbia perduto la capacità di lavoro c.d. specifica.

Il ricorrente in futuro (seppur con evidenti difficoltà che hanno già trovato ristoro nella voce di personalizzazione da c.d. cenestesi lavorativa) può ritornare a svolgere mansioni impiegatizie come quelle per cui era precedentemente impiegato, o, in via alternativa, potrà essere adibito a lavori che tengano conto della sua condizione fisica (cfr. pag. 28 chiarimenti CTU Dott. *Per_2*).

*

Quando ricorre l'eventualità, come in questo caso, di un lavoratore che, a causa della propria lesione, perda il proprio lavoro ma non perda la possibilità di impiegare proficuamente la propria capacità lavorativa, occorre tenere conto, al fine di liquidare il relativo danno, delle eventuali possibilità di reimpiego del lavoratore infortunato, eventualmente anche in compiti di più basso profilo rispetto a quelli svolti prima dell'infortunio (ipotesi non necessariamente riferibile al caso in esame dato che il *Parte_1* svolgeva mansioni impiegatizie).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Ai fini della liquidazione, in base ai rilievi del CTU dott. Per_2 , alla luce dell'età attuale di Parte_1 e delle attuali condizioni del mercato del lavoro, si ritiene di quantificare, in via discrezionale, in due anni il tempo massimo che occorrerà allo stesso per trovare una nuova occupazione che tenga conto delle sue esigenze e sia adeguata al proprio livello di istruzione e preparazione.

Il metodo di calcolo seguito dal Tribunale prevede poi una riduzione in via equitativa della somma ottenuta mediante la capitalizzazione vitalizia del reddito perduto secondo i seguenti passaggi:

- in via presuntiva, Parte_1 comincerà a lavorare all'età di 45 anni, quindi il periodo di mancato guadagno imputabile alla convenuta va dal 43esimo anno al 45esimo anno di età;
- la media annuo del reddito netto da lavoro percepito dal Parte_1 nel periodo anteriore ai fatti lesivi (media ottenuta sulla base delle buste paga allegate dai ricorrenti relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, anteriori ai fatti dei quali è causa, docc. 12) ammonta a circa € 22.612,06;
- la formula della capitalizzazione è D= R*k, dove D equivale al danno da risarcire, R al reddito medio perduto, k è il coefficiente di capitalizzazione;
- il coefficiente di capitalizzazione è 22,6911 (secondo i coefficienti diffusi dal CSm ed allegati agli Atti dell'incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989) e viene individuato in base all'età della vittima nel momento in cui si è ritrovato senza lavoro e senza ammortizzatori sociali (43 anni, avendo terminato di percepire la c.d. Naspi nel febbraio del 2023 ed essendo prossimo il compimento del 43esimo anno di età).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Quindi il danno totale astrattamente liquidabile in ipotesi di totale perdita della capacità da lavoro ammonterebbe ad € 513.092,51.

Va a questo punto ridotta in via equitativa tale somma per adeguarla alle considerazioni fin qui esposte: il reddito perduto, per il biennio qui in considerazione, viene indicato dal Tribunale in € 50.000,00.

*

7.3. Sui costi per le modifiche della casa e per l'acquisto di una nuova autovettura.

Parte_1 chiede poi la condanna della convenuta al pagamento dei costi da sopportare, rispettivamente, per le modifiche sostanziali all'abitazione (per renderla compatibile alle sue esigenze fisiche, con l'installazione di un montascale) e per l'acquisto di una nuova autovettura con comandi adeguati.

Le due voci di danno in esame sono pertinenti alla nuova condizione di vita del ricorrente e causalmente collegate con l'avvenuta amputazione dell'arto.

A ciò si aggiunga che l'aver affermato che il Parte_1 non necessita di alcuna assistenza continuata (con personale più o meno formato) implica che l'effettiva autonomia dello stesso passa, necessariamente, anche tramite l'utilizzo di strumenti e macchinari idoonei a garantirgli ampia libertà di spostamento, sia in casa sia fuori casa.

Quanto alla congruità delle somme richieste, come già anticipato con le ordinanze del 25.05.2022 e del 28.09.2022, il Tribunale ritiene di valutare equitativamente i costi in esame, alla luce di quanto allegato dai ricorrenti:

- al docc. 20 (deposito del 3.6.2022) è presente un preventivo per acquisto e montaggio di un montascale; il prezzo finale alla voce "dettagli prezzo stadard" viene indicato in €

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

3.500,00 importo che si riconosce per l'intero, non potendosi in questa sede valorizzare l'affermazione contenuta in ricorso ove si dice che l'immobile ove abita il Parte_1 ha due scale (dato privo di prova) né viene consiedrato il secondo prezzo, indicato come alternativo per l'ipotesi di c.d. "sconto in fattura";

- al doc. 21 (deposito del 3.6.2022) è stato dimesso un documento descritto dal patrocinio attoreo come "preventivo" ma recante la dizione "fattura" che documenterebbe l'acquisto o il futuro acquisto di un veicolo speciale modificato. Dalla lettura di tale documento (dalla causale) non emerge alcun riferimento ad eventuali modifiche e/o condizioni particolari del mezzo (compatibili con la condizione fisica del Parte_1). Ciò non toglie che, in via equitativa, il tribunale può riconoscere per tale voce il minor importo di euro 5.000,00 da intendersi destinato a coprire le nuove esigenze di spostamento del ricorrente.

*

7.4. Pertanto, l'importo complessivamente risarcibile in favore del Parte_1 a titolo di danno patrimoniale è di € 69.758,23.
A detta somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. I c.c. dalla data della presente decisione al saldo.

*

7.5. dell'intervento di assicuratori sociali

Si precisa che in data 31.01.2023, l'Org_ ha provveduto a depositare un documento attestante tutte le somme percepite dal Parte_1 a titolo di assegno di invalidità (dal luglio 2019 all'anno 2021) e a titolo di indennità di accompagnamento (dal 2019 al 2022).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Il deposito è stato effettuato in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del Giudice (verbale udienza del 14.12.2022).

Con nota scritta del 7.02.2023 parte convenuta ha chiesto una rinnovazione dell'ordine di esibizione, stante il mancato deposito di documenti aggiornati da parte dell'*Org_* di Perugia (note del 07.02.2023).

Il Tribunale ritiene di non tenere conto ai fini della liquidazione dei danni patrimoniali dei predetti importi e conseguentemente non vi è necessità di integrare l'ordine di esibizione.

Nella specie:

- le indennità di accompagnamento percepite dal *Parte_1* andrebbero detratte dalla eventuale somma liquidabile a titolo di trattamento assistenziale, ipotesi non riferibile al caso di specie alla luce di quanto deciso al punto precedente sulle spese di assistenza domicilliare (sul punto, Cass. n. 526/2020);
- le somme percepite a titolo di assegno di invalidità andrebbero invece decurtate dalla eventuale somma liquidabile a titolo di inabilità lavorativa temporanea per gli anni 2019 e 2021, ossia per la inidoneità temporanea del *Parte_1* a svolgere le proprie mansioni lavorative per i relativi anni di riferimento.

Il ricorrente, però, ha proposto domanda di risarcimento per il lucro cessante da perdita di guadagno futuro, a seguito del licenziamento e a causa delle lesioni riportate (cfr. pagine 18 e 19 ricorso).

Il Tribunale ritiene, pertanto, superfluo un rinnovo dell'ordine di esibizione nei confronti della sede di Perugia dell'*Org_* attesa la irrilevanza ai fini del decidere.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

*

8. Sui danni patiti dai parenti del c.d. macroleso.

I parenti di Parte_1 chiedono poi il risarcimento delle seguenti voci di danno morale:

- € 322.000,00 in favore di Parte_3 (moglie di Parte_1 [...]);
- € 200.000,00 in favore di Parte_2 (fratello di Parte_1).

Le richieste di risarcimento sono fondate e meritano accoglimento.

La giurisprudenza più recente ha precisato che il pregiudizio sofferto dai familiari del danneggiato è una conseguenza diretta delle lesioni inferte al parente, che producono quindi vittime diverse ma ugualmente dirette (sul punto, Cass. 7748/2020).

In relazione al *quantum* della pretesa, nella liquidazione del danno in esame, pur essendo rilevante la gravità delle lesioni riportate dal Parte_1 occorre tener conto della natura ed intensità del legame fra vittima primaria e vittima secondaria e della condizione di vita del paziente a seguito dell'inadempimento della convenuta.

Pur non avendo fornito parametri specifici di riferimento direttamente applicabili, l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano (nelle tabelle del 2021) suggeriva l'individuazione di un tetto massimo della liquidazione a seconda del legame affettivo di volta in volta individuato (pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di perdita del rapporto parentale).

I pregiudizi subiti possono essere dimostrati anche tramite prove presuntive, tra le quali il rapporto di parentela stretta o di coniugio intercorrente tra la vittima principale e quelle secondarie.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

A ciò si aggiungono ulteriori criteri valutativi quali quello della convivenza con il danneggiato e ogni ulteriore circostanza tempestivamente allegata e provata.

*

8.1.Sulla posizione di Parte_3 .

La ricorrente Parte_3 allega a comprova del proprio diritto al risarcimento:

- lo stato di convivenza con Parte_1 (doc. 22);
- lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
- le gravi patologie dalle quali la Pt_3 è affetta e che non le consentono un'assistenza continuativa del marito (doc. 23).

L'ulteriore circostanza per la quale lo stipendio di Parte_1 [...] costituiva l'unico sostentamento familiare, non disponendo la moglie di adeguati redditi (doc. 24), non può essere tenuta in considerazione ai fini del decidere.

Ciò in quanto, come detto, se per il prossimo biennio il Tribunale ha provveduto alla liquidazione del danno da lucro cessante in favore del danneggiato (con ciò anche provvedendo alle esigenze economiche della moglie), va ribadito che per le annualità successive di reddito perduto (e per la denegata ipotesi di persistente disoccupazione del Parte_1) viene meno ogni nesso di causa tra le lesioni subite e il mancato reimpiego nel mondo del lavoro.

Venendo invece alla componente tipicamente non patrimoniale della voce di danno in esame, si ritiene presuntivamente provato lo stravolgimento delle abitudini di vita e familiari che Pt_3 [...] è stata costretta a subire, per le quali si rimanda a quanto già sopra esposto sulla posizione di Parte_1 .

In merito, invece, al dovere di assistenza in favore del marito, si ricorda , in primo luogo, quanto rilevato dal CTU Dott. Per_2 in sede di chiarimenti, ove è emerso che il Parte_1 non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

necessita di assistenza continuativa ovvero saltuaria (cfr. pag. 46 chiarimenti CTU).

Escluso, quindi, che il Parte_1 necessiti di assistenza continuativa, il dovere di assistenza in capo a Parte_3 si può ricondurre all'adempimento dei doveri materiali e morali di assistenza nell'ambito del nucleo familiare c.d. ristretto, doveri diversi da quelli imposti per l'ipotesi di necessaria assistenza continuativa.

Va poi posta in rilievo la circostanza che la tipologia di lesione patita dal Parte_1 e la sua condizione di soggetto "protesizzato" non escludono la possibilità, per lo stesso, di essere ancora una valida risorsa per il suo nucleo familiare, risorsa dal punto di vista affettivo, emotivo e financo economico.

Alla luce dei suddetti elementi, il Tribunale ritiene di liquidare, in via equitativa, la somma di € 60.000,00 in favore di Parte_3 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale.

L'importo, già rivalutato all'attualità, va maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data delle presente decisione al saldo e spettano anche gli interessi sempre al tasso legale sulle somme previamente devalutate al momento del sinistro (19.2.2019), e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione (SS.UU. n. 1712/1995).

*

8.2.Sulla posizione di Parte_2 .

Quanto al fratello Parte_2 lo stesso non convive con Parte_1 e afferma di recarsi con frequenza quotidiana presso l'abitazione del fratello al fine di fornigli adeguata assistenza.

Non sono stati formulati capitoli di prova orale a dimostrazione delle circostanze appena esposte.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Valgono in questa sede tutte le considerazioni svolte in merito alla posizione di Parte_3 con particolare riguardo a quelle sul dovere di assistenza, con conseguente rimando a quanto espresso dal CTU dott. Per_2 in merito.

Ribadita la mancanza di prova in merito ad una particolare situazione familiare, si ritiene equo liquidare la somma di € 10.000,00 in favore di Parte_2 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale.

L'importo, già rivalutato all'attualità, va maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data delle presente decisione al saldo e spettano anche gli interessi sempre al tasso legale sulle somme previamente devalutate al 19.2.2019 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione (SS.UU. n. 1712/1995).

8.3.Sul danno morale jure hereditatario da lesione del rapporto parentale subito da Persona_1 .

Persona_1 era il padre di Pt_1 e Parte_2 ed è [redacted]

I ricorrenti Pt_1 e Parte_2 nella loro qualità di figli ed eredi di Per_1 chiedono il pagamento di ulteriori € 100.000,00 quale danno non patrimoniale patito, in vita, dal defunto Persona_1 .

Ciò in quanto l'anziano genitore, per un anno prima del proprio decesso, ha avuto modo di rendersi conto della grave limitazione funzionale patita dal figlio, vivendo a sua volta uno stato di sofferenza intima; tale danno morale è stato quindi trasmesso a titolo successorio agli eredi a seguito del decesso.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

Valgono, nel caso in esame, le considerazioni svolte nei punti precedenti in merito alla plurioffensività dell'illecito che determina la lesione di una persona cara.

La lesione personale subìta da un congiunto legittima i suoi parenti ad agire *iure proprio* per i danni a loro volta subitì.

Per i medesimi danni, il congiunto incamera un autonomo diritto al risarcimento che entra a far parte della sua sfera patrimoniale.

Quindi gli eredi del congiunto (vittima di una lesione del rapporto parentale) possono agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel diritto; ciò in quanto nel patrimonio ereditario del parente defunto era già presente, al momento della morte, il diritto a vedersi risarcita la sofferenza patita per la condizione del parente macroleso.

Il suddetto ragionamento vale per gli eredi di *Persona_1* che, a seguito della morte di quest'ultimo, hanno ereditato il diritto del padre a vedersi risarcita la sofferenza provata per le condizioni del figlio *Parte_1* .

Pertanto, il Tribunale ritiene equo liquidare in favore di *Pt_2* e *Parte_1* quali eredi di *Persona_1* la somma onnicomprensiva di € 15.000,00 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale sofferto dal padre *Per_1* prima del decesso, somma da dividersi in ugual misura (€ 7.500,00 a testa).

L'importo, già rivalutato all'attualità, va maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data delle presente decisione al saldo e spettano anche gli interessi sempre al tasso legale sulle somme previamente devalutate al 19.2.2019 e anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione (SS.UU. n. 1712/1995).

*

9. Sulla richiesta di risarcimento danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

I ricorrenti avanzano richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; la domanda non può essere accolta.

Ai fini del rigetto della presente richiesta si considera la disponibilità di *Controparte_3* ad accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal giudice in corso di giudizio e poi rifiutata dai ricorrenti (pur con importi assimilabili all'importo finale del presente provvedimento).

Ancora, si ricorda che per l'ipotesi di responsabilità processuale aggravata è necessaria la condizione soggettiva di mala fede o colpa grave del soccombente, che non può rinvenirsi nella sola circostanza dell'infondatezza delle tesi dell'azienda convenuta.

La richiesta non merita, pertanto, accoglimento e va rigettata.

*

10.Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate secondo il d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, scagliore di valore fino ad 520.000,00, valori medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva; minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, atteso il concreto svolgimento del giudizio e la mancanza di note difensive finali.

Le spese per il giudizio di A.T.P. vengono liquidate col medesimo scaglione di valore, ai minimi di tariffa attesa la sovrapponibilità delle questioni giuridiche trattate.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, ogni diversa istanza, domanda, eccezione rigettate;

1. Condanna *Controparte_3* a pagare le seguenti somme:

 1.1. in favore di *Parte_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602

- € 371.779,70 a titolo di danno non patrimoniale (€ 354.229,70 per danno biologico permanente peronalizzato ed € 17.550,00 per invalidità temporanea);
- € 69.758,23 a titolo di danno patrimoniale (€ 11.258,23 per spese mediche documentate, € 50.000,00 per danno da perdita del futuro guadagno, € 3.500,00 per acquisto montascale ed € 5.000,00 per acquisto auto);

il tutto oltre interessi come in parte motiva;

1.2. in favore di *Parte_3* € 60.000,00 oltre interessi come in parte motiva;

1.3. in favore di *Parte_2* € 10.000,00, oltre interessi come in parte motiva;

1.4. in favore di *Pt_1* e *Parte_2* quali eredi di *Persona_1* € 7.500,00 cadauno, oltre interessi come in parte motiva;

2. Condanna *Controparte_3* a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida per la fase di a.t.p. in € 286,00 per spese vive ed € 2.958,00 per compensi, oltre iva, cassa, 15% rimborso forfettario e per la fase di merito in € 286,00 per esborsi, € 14.169,50 per compensi, oltre iva, cassa, 15% rimborso forfettario;

3. Pone definitivamente a carico di *[...]* *Controparte_3* le spese di CTU così come già liquidate.

Padova, lì 15.02.2023

Il Giudice

Maddalena Saturni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-602